



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.	Pietro Caccialanza	Presidente
dott.	Olindo Canali	Giudice
dott.ssa	Elena Masetti Zannini	Giudice designato est.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. L.vo n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c.* iscritto al n. **42241/2018 R.G.** e promosso

da

(Codice CUI _____), nata il _____, Edo State, in Nigeria, elettivamente domiciliata in Milano, Via Podgora n. 15. presso lo studio dell'avv. Valentina Ferri che la rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

convenuto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso *ex artt.* 35 D. L.vo n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

IN FATTO

Con ricorso *ex artt.* 35 D. L.vo n. 25/2008 depositato il 07.09.2018, notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 03.05.2018 e notificato il 30.08.2018.

Risulta, dunque, rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. L.vo n. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita e la Commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa *ex art.* 35 *bis* commi 7 e 8 D.Lgs. 25/2008.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 12.02.2019, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza *ex art.* 35 *bis* comma 11 D.Lgs. 25/2008.

All'udienza del 04.03.2019 celebrata davanti al Gop delegato dal Giudice, era presente il difensore di parte ricorrente, nessuno per la parte resistente.

La difesa della sig.ra insisteva per accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi dedotte e facendo altresì riferimento alle dichiarazioni della ricorrente rese in data 03.05.2018 in sede di audizione personale avanti la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, ribadendo quanto già rappresentato in atti, in particolare che la ricorrente proviene dalla Nigeria ed è protagonista di una vicenda personale che presenta le caratteristiche della tratta, non espressamente riferita nè palesata in sede di audizione, per pudicizia e timore di possibili ritorsioni, provenendo da situazioni di violenza familiare.

Il giudice onorario delegato per l'espletamento delle attività di cui ai commi 10 e 11 dell'art.35 *bis* D.Lgs. 28.01.2008 n.25, ha rimesso la causa davanti al giudice relatore per le valutazioni di sua competenza.

Il giudice relatore, ritenutane la necessità, ha fissato per l'audizione della ricorrente l'udienza del 19.10.2020.

In tale sede, esaurita l'audizione durata circa due ore alla presenza di un interprete e mediatore culturale, il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi integralmente alle conclusioni ivi dedotte.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data 21.10.2020.

IN DIRITTO

1. La ricorrente _____, priva di documenti di identificazione, faceva ingresso irregolare in Italia proveniente dalla Libia in data 07.05.2017 e formalizzava la propria domanda di protezione internazionale presso gli Uffici della Questura di Milano in data 04.01.2018 (Modello C3).

Sentita dalla Commissione territoriale di Milano, in data 03 maggio 2018, dichiarava di essere nigeriana, originaria dell'Edo State, villaggio di Evarowe, etnia *esan* e religione cristiana. Riferiva, inoltre, di essere orfana di madre, figlia unica cresciuta con il solo padre, di essere nubile, di non avere figli, e di non aver avuto la possibilità di frequentare la scuola. Riferiva, inoltre, di essere sfuggita a vari tentativi del padre di farla sposare con un uomo molto più anziano di lei. Davanti al suo rifiuto, il padre la aggrediva fisicamente; perciò, ella trovava rifugio presso un'amica la quale, in un primo momento mostrava timore per le eventuali ripercussioni da parte dell'uomo, in un secondo momento, invece, offriva una via di scampo alla ragazza. Costei, infatti, informava la ricorrente di conoscere una persona che avrebbe potuto condurla lontano dalla Nigeria. La richiedente, spaventata, accettava e, insieme ad un'altra ragazza, iniziava un lungo viaggio verso la Libia. Qui le due ragazze venivano arrestate e condotte in prigione. La compagna di viaggio decedeva e la ricorrente restava sola. Riusciva, solo dopo qualche mese, a lasciare il centro di detenzione grazie all'aiuto di una signora libica la quale la ospitava per qualche mese presso la propria abitazione ed, in seguito, le organizzava il viaggio per raggiungere l'Italia.

Quanto ai timori in caso di rientro nel Paese ha dichiarato: *“ho paura di poter morire, mio padre mi potrebbe uccidere.*

D: E' trascorso parecchio tempo da quando hai lasciato la Nigeria, per quale motivo di potrebbe uccidere? R: Secondo me lo farà proprio perché quando ero in Nigeria mi maltrattava e se dovessi ritornare ho paura che potrebbe farmi del male. D: Tuo padre aveva preso accordi con l'uomo che dovevi sposare, aveva fissato la data del matrimonio? R: Non so niente, mio padre mi chiedeva di sposare l'uomo io dicevo di no e lui mi picchiava addirittura mi minacciava dicendomi che mi avrebbe uccisa”. (cfr. verbale audizione Commissione Territoriale pag. 5).

La Commissione Territoriale riteneva credibili le affermazioni circa il profilo personale e la zona di provenienza, ma non credibile il narrato *“circa i reali motivi che hanno spinto la richiedente a lasciare il proprio Paese, tenuto conto della vaghezza del racconto relativo al vissuto in Nigeria. L’istante non sa nulla dell’uomo che avrebbe dovuto sposare e non appare plausibile che siano trascorsi due anni da quando il padre le ha comunicato la decisione di darla in moglie a quando la stessa ha lasciato il paese per evitare il matrimonio”* e dubbie le dichiarazioni *“circa la dinamica del viaggio e i fatti avvenuti durante la sua permanenza in Libia”*.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto l’autorità amministrativa riteneva non fondato il timore in caso di rimpatrio e, considerato che *“la richiedente ha negato ogni pregresso o attuale coinvolgimento in situazioni di sfruttamento che potrebbero esporla a dei rischi in Italia o nel paese di origine, o che potrebbero dar luogo a condizioni meritevoli di tutela eventualmente riconducibili alla protezione internazionale e che ha rifiutato di incontrare personale specializzato al fine di approfondire la sua condizione ed eventuale stato di rischio”* (cfr. Provvedimento della Commissione Territoriale pag. 1), rigettava la domanda di asilo.

Riteneva, inoltre, insussistente il rischio di un grave danno di cui all’art. 14 comma 1 lett a) e b) del D.Lgs 251/2007 a causa della mancata credibilità della narrazione e, quanto alla lettera c) alla luce della zona di provenienza della richiedente. Infine, la Commissione riteneva che nel caso in esame non vi fossero elementi sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del T.U.I.

A seguito dell’impugnazione, si è proceduto ad **nuova audizione** dell’interessata, per consentirle di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla Commissione Territoriale, in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando **circostanze specifiche**, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda.*

In sede giudiziale, in data 21.10.2020, la ricorrente ha chiarito molti aspetti della propria vicenda personale; in particolare ha fornito alcuni dettagli in merito al tentativo di matrimonio forzato e alle violenze subite dal padre (cfr. Estratto del verbale di udienza *D: Quando ha saputo che il padre voleva costringerla a sposare un uomo? R: all’inizio cioè quando avevo circa dodici o tredici anni quest’uomo veniva a casa di mio padre e mi*

chiamava moglie ma io pensavo che scherzasse. E poi un giorno mio padre mi ha detto di iniziare a prepararmi perché avrei dovuto andare da mio marito. D: e lei cosa ha fatto? R: quando mi ha detto questo gli ho detto “ma io devo sposarmi alla mia età? Sono piccola” e lui mi ha risposto “tu ti puoi sposare alla tua età, sei già grande, non hai visto cosa è successo a tua madre, è morta e io non posso continuare a mantenerti” Quando mi ha detto così mi ha anche detto “o ti sposi con lui o se rimani qui ti ammazzo” [...] D: Ha detto di aver subito violenze da parte del padre a causa del tentativo di sottrarsi al matrimonio, ci potrebbe descrivere almeno uno di questi episodi? R: ricordo che un giorno lui, tornando da lavoro, lui mi ha iniziato a parlare a voce alta, mi diceva che mi ero rifiutata di sposare l'amico e che già mi aveva avvisata che in tal caso mi avrebbe picchiata. Ed ha iniziato a picchiarmi. D: e poi cosa è successo? R: quel giorno che mi ha picchiato ha chiuso la porta a chiave, e quando la gente cercava di dirgli qualcosa lui rispondeva “E' mia figlia, faccio ciò che voglio, non c'entra con voi”. D: ricorda altri episodi? R: mi picchiava spesso ogni volta che iniziavamo a parlare del matrimonio forzato. D: Ha detto di essere stata ferita e di avere delle cicatrici chi l'ha curata? R: nessuno mi ha curata, mi sono curata da sola con acqua calda e uno straccio. D: e poi il giorno in cui è scappata, l'ha curata la sua amica giusto? R: sì. D: quella è stata quindi l'unica volta in cui qualcuno l'ha curata? R: sì)

Inoltre, ha avuto modo di riferire maggiori dettagli in merito all'amica che l'avrebbe messa in contatto con la c.d. madam. Si trattava della vicina di casa che per la ricorrente, orfana di madre sin dalla tenera età e cresciuta da sola senza nemmeno la possibilità di frequentare la scuola, aveva rappresentato l'unico punto di riferimento femminile della sua infanzia e giovinezza e nei confronti della quale riponeva una comprensibile fiducia.

In merito alla c.d. madam e all'accordo preso prima di affrontare il viaggio, forniva molti dettagli mai riferiti prima sia in merito al rito juju cui era stata sottoposta e alle minacce di morte ricevute, sia in merito al viaggio effettuato con una ragazza in frequente contatto con la madam. (cfr. Estratto del verbale di udienza: “Chi era la signora dalla quale è stata portata? R: era una amica della signora sarta mia amica D: Si ricorda come si chiamava/come si faceva chiamare? R: no, la signora non mi ha mai detto il suo nome. D: Come di presentava? R: io la chiamavo “Auntie”. D: ma questa signora, la prima volta che l'ha conosciuta, si è presentata, le ha detto cosa facesse, che lavoro facesse? R: la prima volta che l'ho conosciuta non mi ha detto che lavoro facesse, mi ha detto che voleva aiutarmi a scappare da mio padre e non mi ha detto altro di sé. [...] D: Come le ha spiegato il vostro “patto”? R: la signora mi ha detto che mi avrebbe aiutato ad andare via da mio padre; le ho detto che non avevo niente darle e lei mi ha detto che quando fossi arrivata lì le avrei restituito il denaro. D: lì dove? R: mi ha detto che mi avrebbe portato lontanissimo da mio padre. D: Le ha fatto giurare di restituire il denaro? R: sì. D: Se sì, come? R: era

notte, prima di partire lei mi ha messo in mezzo alla strada, con un tipo di pentola fatto di argilla, mi ha fatto tagliar le unghie ed i miei capelli e mi ha fatto giurare. Ha messo i capelli e le unghie nel pentolino. D: c'era altro nel pentolino? R: sì, altro, c'erano le cose tradizionali del juju, non so in particolare cosa ci fosse. D: sono state pronunciate formule rituali? R: ha pronunciato qualche parola sulle cose. D: quali parole ha pronunciato? R: mi ha detto che se io non avessi pagato i suoi soldi sarei morta. [...] R: in casa non ho incontrato nessuno. La signora mi ha preso e poi ha preso per la strada un'altra donna D: e anche questa donna è stata portata a casa della signora? R: abbiamo iniziato a viaggiare non siamo andate a casa della signora. D: La conosceva? R: no, l'ho vista per la prima volta. D: Anche lei aveva fatto un "patto con la signora"? R: penso di sì ma non l'ho visto. D: quest'altra donna le ha raccontato di aver stretto un patto con la Madam? R: non parlavo con quella donna perché la Madam "Auntie" mi ha detto che qualunque cosa fosse successa, doveva rimanere lì tra noi. D: Cosa ha detto la signora in merito alla destinazione? R: mentre viaggiavamo, l'altra donna mi ha chiesto se sapessi la destinazione, le ho detto di no, lei mi ha detto che aveva sentito la Madam parlare con qualcuno e dire che eravamo dirette in Libia D: Ha detto che tipo di lavoro avrebbe dovuto fare per ripagare il viaggio? R: fino a quel momento non lo sapevo; Madam non mi ha mai detto che tipo di lavoro fare per ripagare il debito. Arrivata in Libia ho incontrato altre donne in una camera e loro mi hanno detto dove stavo andando e che avrei dovuto prostituirmi. Io pensavo che Madam mi avrebbe portato in un posto dove lavorare normalmente, non sapevo si trattasse di prostituzione. Quando abbiamo parlato del lavoro di prostituzione, una delle donne mi ha chiesto se volessi prostituire. Io ho risposto che non l'avevo mai fatto e che non volevo farlo. D: Ha detto quali sarebbero state le conseguenze in mancanza di restituzione del denaro? R: mi ha detto che sarei morta. D: come sarebbe morta? R: non me l'ha detto. D: non le ha detto le modalità? R: lei mi ha detto che sarei morta tramite juju o il veleno nel cibo, perché lei conosceva persone lì. D: lì dove? R: Madam non è andata fino in Libia con noi, eravamo solo io e l'altra donna. Ma Madam mi diceva che se non avessi pagato sarei morta e che lei conosceva tante persone".)

Infine, la ricorrente ha chiarito molti aspetti sul viaggio e, in particolare, in merito al periodo di detenzione in Libia e all'aiuto ricevuto dalla famiglia libica che ha facilitato il viaggio verso l'Italia e con la quale ha perso ogni contatto così come con la madam nigeriana della quale non ha più avuto notizie dopo la morte della compagna di viaggio.

Quanto al timore in caso di ritorno in Nigeria ha affermato:

"D: Cosa teme potrebbe accaderle nel caso in cui dovesse fare ritorno in Nigeria?

R: ho paura di mio padre e di questa Madame.

D: come potrebbe trovarla la Madame in caso di rimpatrio visto che non ha i suoi contatti?

R: *ho paura perché se tornassi a casa, forse la Madam è andata dalla mia amica sarta per cercarmi e ho paura che possa trovarmi*”.

2. L'odierna ricorrente pone, dunque, a fondamento della domanda di protezione il timore di atti persecutori sia da parte del padre che della *madam* che ha organizzato il suo viaggio verso l'Europa.

Analizzate le dichiarazioni della ricorrente alla luce dei criteri di valutazione della credibilità tipici della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale¹, il Collegio ritiene che, in base a gruppo etnico, appartenenza religiosa e lingua parlata non vi siano ragioni per dubitare che la ricorrente, come lei stesso ha dichiarato, sia cittadina nigeriana, di etnia *esan*, originaria di Edo State (<https://www.google.it/maps/place/Edo,+Nigeria/@6.6676296,4.7400026,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1046b589ff8c77ff:0xb55eddf6c194156a!8m2!3d6.6341831!4d5.9304056>). È quindi rispetto a questo Paese che valutati i fatti e la condizione personale della richiedente, verrà esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

¹ In merito **ai criteri di valutazione della credibilità**, l'art. 3 del D. Lgs 251/2007, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che, nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente valutare:

a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;

c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma, inoltre, al comma 4 specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.

Inoltre, in base al comma 5 del citato articolo 3, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;

d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) il richiedente sia in generale attendibile.

Con specifico riferimento alla valutazione della credibilità, occorre altresì osservare che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, la sua valutazione in tema di riconoscimento della protezione internazionale “non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca” (così Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa Direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

Inoltre il Collegio ritiene che il vissuto personale della richiedente con riferimento alle modalità di reclutamento, i mezzi impiegati e il fine dello sfruttamento perseguito, siano astrattamente riconducibili al fenomeno della **tratta a scopo di sfruttamento sessuale**.

Trattandosi di domanda di protezione internazionale presentata da una vittima di tratta è opportuno svolgere l'analisi del caso specifico tenendo in considerazione le *linee guida dell'UNHCR n. 7 relative all'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/ o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*². Tali linee guida muovono dall'assunto secondo il quale la tratta di persone, il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani, è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre crescente numero di Stati³.

Tra gli strumenti internazionali adottati, rileva *in primis* il Protocollo del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e minori (c.d. Protocollo di Palermo) a integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale⁴. Il Protocollo, ai sensi dell'art. 3⁵, fornisce una definizione del fenomeno della tratta, attraverso tre elementi essenziali e interrelati:

² UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, available at: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>

³ In Italia il reato di tratta è disciplinato dall'art. 601 c.p. "è punio con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

⁴ United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

⁵ L'articolo 3 del Protocollo sulla tratta recita:

"Ai fini del presente Protocollo:

(a) 'tratta di persone' indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;

- L'azione: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone;
- I mezzi: l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità sulla vittima;
- Il fine: lo sfruttamento della vittima, tra cui, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Per quanto attiene più specificamente alla protezione internazionale, le citate linee guida precisano che le vittime, o potenziali vittime, della tratta sono meritevoli di essere riconosciute rifugiate a condizione che sussistano tutti gli elementi di cui all'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951. Giova ricordare infatti, che l'art. 2 lett e) del D.Lgs. 251/2007 (adottato in recepimento della Direttiva 2004/83/CE cd "Direttiva Qualifiche") definisce rifugiato il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10"*. Per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è, pertanto, necessario, secondo il citato D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un fondato timore di subire atti persecutori come definiti dall'art. 7, da parte dei soggetti indicati dall'art. 5, per i motivi di cui all'art. 8.

Come riportano le fonti⁶, le vittime di tratta possono essere soggette a varie forme di grave sfruttamento, rapimento, detenzione, violenza sessuale, riduzione in schiavitù

(b) *il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera (a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera (a) è stato utilizzato;*

(c) *il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati 'tratta di persone' anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo;*

(d) *'minore' indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni."*

⁶ HRW – Human Rights Watch: Nigeria: Angoscia e povertà per le sopravvissute della tratta di esseri umani, 27 August 2019
<https://www.ecoi.net/en/document/2015408.html>

sessuale, prostituzione forzata, lavoro forzato, prelievo di organi, percosse, riduzione alla fame, negazione di cure mediche, aborto forzato.

Si tratta, *ictu oculi*, di gravi violazioni dei diritti umani che generalmente costituiscono persecuzione.

Giova altresì sottolineare, per quanto attiene alla sussistenza di un nesso causale con uno dei cinque motivi convenzionali, che le citate linee guida rilevano come coloro che sono stati vittime di tratta in passato potrebbero essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica, dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe, infatti, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile. In tali contesti è, altresì, evidente come donne e minori vittime di tratta possano essere particolarmente esposti al rischio di gravi ritorsioni da parte degli sfruttatori dopo la loro fuga e/o al loro ritorno, e pertanto sussiste per loro una reale possibilità di cadere nuovamente vittime di tratta o di essere soggetti a grave emarginazione e/o discriminazione da parte della famiglia o della comunità di provenienza.

Alla luce di tali considerazioni, quanto dichiarato dalla sig.ra _____ risulta, pertanto, astrattamente riconducibile alla definizione di **rifugiato**. La ricorrente, infatti, trovandosi fuori dal Paese di cui ha la nazionalità, ha espresso un **timore, fondato** anche sull'esperienza di tratta vissuta, di essere perseguitata dalla *madam* che ha organizzato il suo viaggio verso l'Europa e che risiede ancora nel villaggio di origine, e per tale ragioni non vuole fare ritorno in Nigeria.

Occorre, pertanto, procedere ad un'analisi della **credibilità** delle dichiarazioni della ricorrente.

Il Collegio, alla luce dei criteri di valutazione della credibilità tipici della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale ritiene il racconto della sig.ra

credibile sia internamente sia esternamente.

EASO – European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015
https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf

HRW – Human Rights Watch: “You Pray for Death” Trafficking of Women and Girls in Nigeria, August 2019
<https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf>

IOM – International Organization for Migration: Enabling A Better Understanding Of Migration Flows (And Its Root-Causes) From Nigeria Towards Europe; Final Report; Displacement Tracking Matrix (DTM), May 2019
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NIGERIA%20-%20DTM%20CMFS%20final%20report%20-V5%20-%20FINAL_0.pdf

Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, available at:
<https://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>

In particolare, la credibilità del suo racconto si evince dalla sostanziale coerenza della ricostruzione che la ricorrente ha dato del proprio vissuto in sede di audizione dinanzi alla Commissione, nel ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'autorità amministrativa e in sede di udienza innanzi al Giudice. Dall'ascolto della richiedente - sia in fase amministrativa, che in fase giurisdizionale - sono, poi, emerse circostanze coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elaborati da UNHCR e Commissione Nazionale Asilo⁷.

In particolare, la ricorrente:

- è originaria di un piccolo villaggio dell'Edo State, che rappresenta uno dei principali luoghi di provenienza delle donne vittime di tratta⁸ nigeriane;
- è di età molto giovane ed è espatriata a soli diciassette anni;
- è dotata di un basso livello di istruzione: la donna ha dichiarato di non essere scolarizzata e di non aver mai lavorato;
- ha vissuto in condizioni economiche fortemente disagiate: la sua famiglia era composta solamente dal padre che non si è mai preso cura di lei;
- ha riferito di essersi sottratta ad matrimonio forzato con un uomo molto più anziano di lei.

Inoltre, nel suo racconto è possibile riscontrare gli elementi-chiave che permettono di individuare il *modus operandi* di coloro che pongono in essere l'attività di tratta⁹:

- la sussistenza di una situazione di particolare vulnerabilità in cui versa la ricorrente al momento del primo contatto: nel caso di specie, la ricorrente è cresciuta da sola, abbandonata a se stessa e non accudita da un padre che avrebbe tentato di sposarla con un uomo anziano;
- l'appartenenza della donna ad un "tipo" predefinito: come già evidenziato, il profilo della ricorrente presenta moltissimi indicatori che le fonti di informazione internazionale ricollegano al soggetto-tipo, vittima di tratta;

⁷ realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2018/02/Linee-Guida-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>

⁸ *Trafficking of nigerian girls in Italy*, http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/trafficking_nigeria-italy.pdf

⁹ EASO – European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015 https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf

Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), *Nigeria: COI Compilation on Human Trafficking*, December 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/5a79c7114.html>

- il primo contatto operato tramite una persona di cui la donna si fida: nel caso di specie, trattasi della vicina di casa, nonché unico riferimento femminile della sua infanzia e della sua prima giovinezza;
- elementi rituali che determinano una forma di sottomissione psicologica da parte della donna che sarà oggetto di tratta: *juju*¹⁰ e ripetizione di formule rituali con richiesta di restituzione del denaro.

Quanto al viaggio che ha condotto la richiedente dalla Nigeria all'Italia, esso ha assunto le caratteristiche tipiche delle rotte della tratta, come descritte dalle fonti d'informazione internazionali. In particolare, secondo quanto riportato dalle citate fonti *“la rotta prevalente e più collaudata sembra essere quella che porta le vittime ad attraversare la Nigeria in minibus (attraverso lo Stato di Kano, nella Nigeria settentrionale), quindi il confine con il Niger in auto, a piedi o in moto, per arrivare infine ad Agadez (in Niger) in camion. Da Agadez, le donne intraprendono un viaggio pericoloso attraverso il deserto del Sahara fino a giungere a città libiche come Zuwarah, Sabha o Tripoli. Da Tripoli e dalla costa libica occidentale, le vittime vengono portate via mare in Italia (Lampedusa) o a Malta.”*

Nel caso in esame, la ricorrente ha riferito di essere partita insieme ad un'altra ragazza (che manteneva costanti contatti con la *madam*) di aver viaggiato su un *hilos*, e dopo alcune non meglio precisate tappe nel deserto, di essere giunta in Libia. Inoltre, ha riferito che i rapporti con la *madam* si sarebbero interrotti in seguito al decesso della ragazza che viaggiava con lei; resta, pertanto, il legame con la donna sia a causa del *juju* sia a causa del debito contratto e mai estinto e un rischio di ripercussioni in caso di rientro nel paese di origine essendo l'esperienza di tratta stata favorita da una vicina di casa.

In limine, è opportuno ricordare che l'allegazione di una storia di tratta, che presenti fatti credibili, riconducibili ad almeno alcuni degli indicatori sopra menzionati, è da considerarsi completa non soltanto quando vi sia un'esplicitazione della richiedente in merito alla propria condizione di vittima, ma anche quando vi sia un riferimento agli elementi sintomatici di una simile esperienza nonostante alcune lacune nella narrazione (quali ad esempio, un giuramento *ju-ju*, il coinvolgimento di una persona che, sin dal Paese d'origine avrebbe organizzato il viaggio per la Libia, con promesse di lavori inesistenti, ecc.).

¹⁰ Un giuramento *ju-ju* opera come forte controllo psicologico perché la paura delle conseguenze derivanti dal venir meno al giuramento, ossia la punizione degli dei, è estremamente radicato nella cultura nigeriana (si veda, nello specifico: Ana Dols García, *Voodoo, Witchcraft and Human Trafficking in Europe*, reperibile al seguente link: https://www.ecoi.net/en/file/local/1079285/1930_1382531731_526664234.pdf)

Nelle peculiari questioni relative alla tratta di esseri umani, infatti, non solo è difficile che emerga in maniera esplicita il fatto che la richiedente sia stata vittima di tratta, ma, persino, talvolta tale condizione viene espressamente negata dalla richiedente stessa, almeno nelle fasi iniziali.

Tuttavia, è opportuno considerare come, il più delle volte, il trauma derivante da una simile esperienza sia ancora attuale nelle vittime e, dunque, sia difficile che queste ultime ne parlino apertamente dinnanzi le autorità giudicanti. A riguardo, sono le stesse citate Linee Guida dell'UNHCR a rilevare che *“gli intervistatori dovrebbero considerare che le vittime che sono fuggite dai loro sfruttatori potrebbero essere timorose di rivelare la reale portata della persecuzione che hanno dovuto subire. (...) Le donne in particolare potrebbero provare vergogna per ciò che è accaduto loro o potrebbero soffrire per traumi causati dall'abuso e dalla violenza sessuale, così come per le circostanze in cui è avvenuta la loro fuga dai trafficanti. In simili situazioni il timore nei confronti dei trafficanti sarà molto concreto. Inoltre esse potrebbero temere di essere respinte e/o di subire ritorsioni da parte della loro famiglia e/o comunità, timore che dovrebbe essere preso in considerazione al momento di valutare le loro domande.”*.

In queste situazioni è da considerarsi fisiologico e coerente con un vissuto traumatico di tal genere il fatto stesso che la richiedente non abbia, sin dall'inizio, riconosciuto di essere vittima di tratta e/o abbia omesso alcuni dettagli del proprio percorso migratorio. Dunque, una statuizione del giudice che riconosca una forma di protezione per motivi di persecuzione legati ad un'esperienza di tratta, anche quando la tratta non sia stata totalmente esplicitata (sin dall'inizio), ma emergano tutti o alcuni degli indicatori, è da ritenersi legittima e non contraria al principio dispositivo, in quanto risulta pienamente ottemperato l'onere di allegazione gravante sulla parte.

Infine, le COI consultate indicano che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno della tratta, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra nel proprio paese una adeguata tutela, non sussistendo, ad oggi, un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale soprattutto per la mancanza di adeguati finanziamenti¹¹.

Alla luce dei principi esposti, il Tribunale, procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni nel contesto definito

¹¹ United States Department of State, *2019 Trafficking in Persons Report, Nigeria*, <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/nigeria>

dalla normativa sulla protezione internazionale nonché dalle linee guida redatte dall'UNHCR, ritiene il racconto della ricorrente credibile.

Atteso che dall'esame della domanda emerge un fondato timore di persecuzione, per appartenenza ad un determinato gruppo sociale in quanto la sig.ra _____, in caso di ritorno, trovandosi in una condizione di estrema vulnerabilità sia psicologica che sociale potrebbe, se posta al di fuori di un sistema di tutela, essere nuovamente vittima di tratta al fine di sfruttamento sessuale ed essere privata delle proprie libertà e dei diritti fondamentali, correndo altresì il rischio di subire nuove forme di punizione, emarginazione, ritorsione aggravate dal danno sofferto; situazioni che integrano *ictu oculi* la definizione di persecuzione di cui all'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951, il Collegio accoglie la domanda principale della ricorrente e, per l'effetto, riconosce lo *status* di rifugiato.

L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande subordinate.

3. La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente _____ lo *status* di rifugiato;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21.10.2020.

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott. Elena Masetti Zannini

dott. Pietro Caccialanza